

originale

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

N. 03 del Reg. del 27.01.2018	OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi – Avv. Antonio Natalizia – Determinazioni per resistere in giudizio – Nomina legale.
----------------------------------	--

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **gennaio**, alle ore **13.00** presso il Palazzo Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	Presente	Assente
Dr.ssa Antonella BUFFONE	Sindaco	X	
Sig. Gianni VALENTINI	Assessore	X	
Sig. Giuseppe PEA	Assessore	X	
Dr.ssa Annunziata MARGANI	Assessore		X
Sig. Nico MASTROPIETRO	Assessore		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco Cerasoli.

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco, Dott.ssa Antonella **BUFFONE**, la quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari.

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI BALSORANO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863950741 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X0312440450000000011017
E-mail: sd@comune.balsorano.aq.it sd@pec.comune.balsorano.aq.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Servizio interessato	Servizio 1 Affari Generali – Segreteria – Amministrazione
Ufficio	Contenzioso

OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi – Avv. Antonio Natalizia – Determinazioni per resistere in giudizio – Nomina legale.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio <input type="checkbox"/> NON RILEVANTE sotto l'aspetto contabile
Data 27.01.2018	Data 27/01/2018
Il Responsabile del Servizio 1 (Affari Generali – Segreteria – Amministrazione) (Dr.ssa Antonella Buffone)	Il Responsabile del Servizio 3 (Economico Finanziario) (Rag. Massimo Marchionni)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con sentenza del Giudice di Pace di Civitella Roveto n. 118/2013 il Comune di Balsorano veniva condannato al pagamento di spese processuali in favore dell'Avv. Antonio Natalizia, liquidate in complessivi euro 1.607,00, di cui 107 per spese ed euro 1.500,00 per compensi oltre iva e c.p.a. come per legge;

in data 27.12.2016 veniva notificata al Comune di Balsorano la sentenza 118/2013, munita di formula esecutiva il giorno 28.11.2016, unitamente all'atto di precetto, cui non seguiva pagamento;

in data 27.09.2017 (prot. n. 4999) veniva notificato nuovo atto di precetto al Comune di Balsorano;

in data 09.11.2017 (prot. n. 5775) è stato qui notificato atto di pignoramento presso terzi presentato dall'Avv. Antonio Natalizia, con il quale il legale intende conseguire il credito riconosciuto dal Giudice di Pace di Civitella Roveto con sentenza 118/2013 a titolo di pagamento di spese processuali, nonché quanto spettante per atto di precetto e ai sensi dell'art. 546 c.p.c. (metà del credito stesso), per la somma complessiva di € 3.177,09, oltre interessi come per legge dalla notifica del precetto, come da prospetto che segue:

Compenso sentenza	€ 1.500,00
Interessi dalla domanda (dal 14.05.2017)	€ 225,00
Onorari ed esborsi	€ 69,00
CPA	€ 394,68
IVA 22%	€ 107,00
Compenso precetto	€ 135,00
IVA 22%	€ 30,88
CPA	€ 5,40
Totale*	€ 2.466,96

(*Somma complessiva € 2.118,06, detratta R.A. 20%, cui aggiungere la metà del credito complessivo ex art. 546 c.p.c., vale a dire € 1.059,03, per un totale di € 3.177,09).

l'amministrazione intende procedere al riconoscimento del debito fissato nella citata sentenza n. 118/2013 e nell'atto di precetto, nel rispetto della procedura fissata dalla legge (art. 194 del d.lgs. n. 267/2000. Sull'obbligo del "preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare - disposto espressamente dall'art. 194 del TUEL - risulta, dunque, necessario anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte, che accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso" insiste la chiara giurisprudenza della Corte dei conti. Per tutti cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana Deliberazione n. 18 /2016/PAR del 19.01.2016);

l'atto di pignoramento ora notificato appare abnorme, attesa la chiara previsione contenuta nell'art. 159, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il quale recita: "Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa." (questa l'interpretazione della disciplina in tema di espropriazione nei confronti degli enti locali ex art. 159 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, resa dalla giurisprudenza contabile - Corte dei Conti della Campania - Sezione Regionale di Controllo - Parere n. 9/2008 -: "Il menzionato articolo stabilisce, al primo comma, che "... non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери...". Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

La prima parte della norma in discorso stabilisce che i creditori possono aggredire soltanto le somme disponibili giacenti presso il tesoriере degli enti. Ciò vale ad escludere il pignoramento presso terzi e, in particolare, presso i debitori del proprio debitore e cioè i crediti che l'ente locale vanta nei confronti dei propri contribuenti o degli utenti o fruitori dei servizi pubblici.

La seconda parte della norma dispone l'inefficacia degli atti di espropriazione che hanno per oggetto beni che non si trovino presso il tesoriере");

l'amministrazione ha invitato l'Avv. Natalizia ad un bonario componimento, offrendo di riconoscere la somma di € 2.118,06 di cui all'atto di precetto notificato in data 27.09.2017 (nota del sindaco prot. n. 359 del 17.01.2018), invito riscontrato negativamente dalla controparte (nota acquisita al prot. n. 407 del 18.01.2017);

Considerato che l'esecuzione intrapresa è oggettivamente pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione, avendo ad oggetto credito dell'Amministrazione nei confronti della Wind Tre s.p.a.;

Ritenuto che occorre tutelare le ragioni di questo Ente;

Invocato, al proposito, il principio sancito dall'art. 24, comma 1, della Costituzione;

Richiamato, all'uopo, quanto ancora recentemente ha riconosciuto la PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO della Corte dei Conti, con la sentenza n.147/2015/A, del 12.02.2015, ossia che non debba essere limitata la discrezionalità delle amministrazioni pubbliche di "resistere in giudizio", in quanto "sarebbe oltremodo inibito o fortemente limitato per una P.A. il proprio potere discrezionale (la potestà) di intervenire in giudizio per difendere un pubblico interesse, qualora essa dovesse temere l'esito negativo del suo risultato e il conseguente pagamento delle spese legali";

Preso atto del vivace e non ancora pacificamente definito dibattito che si è aperto sulla natura degli incarichi di difesa in giudizio che aveva trovato soddisfacente soluzione nelle autorevoli ricostruzioni proposte, tra gli altri, da Corte dei conti, sezione Basilicata, Deliberazione n. 19/2009/PAR, Parere n. 8/2009, da Consiglio di Stato, sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730, da T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II, 28 maggio 2015, n. 1197, ma che – in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 – ha visto rafforzarsi il filone di coloro che sostengono che l'affidamento del servizio non possa essere fondato sull'intuitus personae (cfr. punto 3.1 del Documento di Consultazione sull'affidamento dei servizi legali pubblicato da ANAC e qui consultabile:

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Atti_vita/ConsultazioniOnline/20170410/consultazione_Affidamenti_servizi_legali.pdf);

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 11 maggio 2012, n. 2730, in tema di scelta dell'avvocato per la difesa in giudizio delle amministrazioni pubbliche e di qualificazione come prestazione intellettuale delle attività di difesa giudiziale, e condivise le argomentazioni dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti esposte nel contesto della consultazione attivata dall'ANAC sul documento relativo all'affidamento degli incarichi legali, in esito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, posizione questa che sembrerebbe ulteriormente avvalorata dal parere numero 02109/2017 del Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 2017 avente ad oggetto "ANAC – Autorità nazionale anticorruzione. Linee guida per l'affidamento dei servizi legali", nel quale si legge "Vero è che, tuttavia, per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione".

Ritenuto dunque di poter procedere fin dall'adozione del presente atto di Giunta all'individuazione del legale cui affidare la difesa nel procedimento introdotto con atto di pignoramento presso terzi;

Rilevato ad ogni modo:

- ove mai ve ne fosse bisogno, che questo Ente è privo di una propria avvocatura e che deve, quindi, ricorrere ad avvocati del libero foro;
- che l'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...", non richiedendo la previa acquisizione di una pluralità di preventivi (a differenza della previgente normativa interna che stabiliva, all'art. 27 D. Lgs. n. 163/2006, per i contratti esclusi, che l'affidamento dovesse essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti);

- si ritiene, comunque ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

Visto il preventivo di spesa trasmesso via mail pec, acquisito al prot. n. 573 del 27.01.2018, su richiesta dell'Amministrazione, dall'Avv. Alessandro Croce, nato a Avezzano (AQ), il 06/04/1981, con studio in Via S. Andrea , 27 - 67053 CAPISTRELLO (AQ), Telefono 0863530132, Fax 0863530132, c.f. CRCLSN81D06A515C, P.I. 01933910661 iscritto nell'Ordine degli Avvocati del foro di Avezzano, mail pec: avv Croce@pec.it, per un ammontare complessivo di € 511,89, secondo lo schema seguente:

Fase introduttiva del giudizio	€ 158,00
Fase di trattazione e conclusiva	€ 270,00
Totale compenso tabellare	€ 428,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 64,20
Cassa Avvocati (4%)	€ 19,69
Totale complessivo	€ 511,89

Visto il curriculum del legale, già in possesso dell'amministrazione, illustrativo della professionalità ed esperienza, dal quale si evince il possesso delle capacità tecniche proporzionate allo svolgimento dell'incarico;

Dato atto che l'offerta economica risulta coerente con i parametri previsti dal DM 55/2014, (l'atto di pignoramento del terzo ha definito il valore della controversia tra € 1.101,00 e 5.200,00), e che il legale, nella propria offerta, ha attestato la conformità del preventivo di spesa al principio dell'equo indennizzo e di aver applicato i minimi tariffari di cui al citato D.M.;

Ritenuto di conferire l'incarico all'Avv. Alessandro Croce, alle condizioni di cui al disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento, per una spesa complessiva di € 511,89;

Uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e da Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, l'ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23.03.2016, n. 5802), in ordine rispettivamente all'individuazione dell'organo competente ad autorizzare le liti (la Giunta), ed all'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio, che la Cassazione ha indicato nel Sindaco;

Visto l'art. 183, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, e ritenuto di poter autorizzare la prenotazione di impegno fissato nella misura di € 511,89;

Visto, in particolare, l'art. 48 del citato D.lgs. n. 267/2000, che individua la Giunta quale organo di governo dell'Ente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 40, del 27.09.2012, la quale prevede – ai sensi dell'art. 53, comma 23, della L. 23.12.2000, n. 388, e s.m.i. ed al fine di contenere la spesa del personale – che responsabile del Servizio 1 (contenzioso), sia il Sindaco;


Visto l'art. 44, lett. m), dello Statuto comunale, che attribuisce al Sindaco la rappresentanza in giudizio del Comune;

DELIBERA

1. Di confermare, ad ogni effetto, quando dedotto in premessa;

2. Di autorizzare il Sindaco ad opporsi all'atto di pignoramento qui notificato in data 09.11.2017 (prot. n. 5775) dall'Avv. Antonio Natalizia, conferendo incarico all'avvocato Alessandro Croce, del foro di Avezzano, con il quale, il medesimo Sindaco vorrà stipulare apposito contratto di patrocinio, secondo lo schema allegato al presente provvedimento;
3. Di riconoscere che, per quanto dedotto in premessa, l'onere a carico dell'ente, salvo diversi esiti del procedimento giudiziario, è fissato in € 511,89, secondo il preventivo di spesa trasmesso via mail pec, acquisito al prot. n. 573 del 27.01.2018, e per tale somma si autorizza la registrazione del corrispondente impegno di spesa;
4. Di dare atto che nel bilancio di previsione è iscritta voce relativa a "*liti, arbitraggi, consulenze e consulenza- risarcimento danni*", mis./prog. AC 01 02, Tit. AC 1; Macroacc. AC 03, P. conti AC 1.03.02.10.001, cap. 138/1, che presenta sufficiente disponibilità, in relazione all'onere assunto con il presente provvedimento;
5. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente proposta di deliberazione sub lett. A), allo scopo di regolare i rapporti tra Amministrazione e professionista incaricato, dando atto che l'incarico sarà formalizzato al momento della sottoscrizione del medesimo da ambo le parti;
6. Di dare mandato al Responsabile del Servizio 1 Affari Generali – Segreteria – Amministrazione, di porre in essere tutti gli atti conseguenti e necessari per l'esecuzione del presente deliberato, con espressa autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione di incarico in nome e per conto di questa Amministrazione Comunale;
7. Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Antonella Buffone



COMUNE DI BALSORANO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Comune Montano ex art. 27, comma 1, D.lgs. 18.08.200, n. 267

Piazza T. Baldassarre n. 7

E-mail: info@pec.comune.balsorano.aq.it

TEL. 0863/950741

FAX 0863/951249

C.F. n. 00211900667

- La sottoscritta: Dott.ssa Antonella Buffone, Sindaco pro-tempore del Comune intestato, in esecuzione del disposto della deliberazione della giunta comunale n. ___ del _____ e della propria determinazione n. _____, in data odierna, in nome e per conto dell'Ente per cui agisce e di cui è legale rappresentante ai sensi di legge, in forza dell'art. 44, lett. m), dello Statuto comunale;

**CONFERISCE INCARICO
PROFESSIONALE**

All'Avvocato Alessandro Croce (in seguito, per brevità, chiamato anche avvocato o incaricato), nato a Avezzano (AQ), il 06/04/1981, con studio in Via S. Andrea , 27 - 67053 CAPISTRELLO (AQ) Telefono: 0863530132, Fax: 0863530132 c.f. CRCLSN81D06A515C, P.I. 01933910661, che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'ufficio di Segreteria. L'Avvocato designato dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate.

1. L'incarico concerne l'opposizione, dinanzi al Tribunale Civile di Avezzano, avverso l'atto di pignoramento presso terzi, notificato al Comune di Balsorano in data 09.11.2017 (prot. n. 5775) dall'Avv. Antonio Natalizia.
2. L'incarico comprende, oltre la difesa tecnica, la facoltà di esprimere tempestivamente ogni eccezione utile a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi compresa la chiamata di terzi, ed inoltre ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte in ordine allo sviluppo del procedimento. In ogni caso, il professionista si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.
3. L'avvocato incaricato dichiara che non ricorre nei suoi riguardi alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Né ricorre a proprio carico alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione delle predette dichiarazioni, il comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.
4. Lo stesso avvocato dichiara che nei suoi riguardi non ricorre la condizione limitativa alla corresponsione del compenso, prevista dall'art. 5, comma 5, del D.L. 31.05.2010, n. 78, non essendo titolare di cariche elettive.
5. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale l'insorgere di ogni condizione di incompatibilità nell'incarico. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3.
6. Il compenso, convenuto tra le parti nel rispetto del principio dell'equo compenso professionale di cui all'art. 19-quaterdecies, comma 3, del D.L. 16-10-2017 n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172, è fissato in € 511,89 comprensivo di ogni accessorio previdenziale e fiscale, sulla base del preventivo acquisito al prot. n. 573 del 27.01.2018. Resta naturalmente a carico del Comune il contributo unificato di cui al D.P.R. 30-5-2002 n. 115, che l'avvocato incaricato vorrà opportunamente comprovare. Nel compenso è compresa ogni voce di spesa, ivi comprese le spese per eventuali trasferte

che restano a carico dell'avvocato.

7. Tale compenso sarà effettivamente liquidato e pagato solo all'esito del ricorso. Il Comune di Balsorano corrisponderà all'avvocato l'importo di cui al precedente punto 6 a prescindere dalla liquidazione giudiziale della spesa e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte; nel caso in cui l'importo liquidato dal Giudice fosse inferiore a quanto previsto nel presente atto di conferimento, il Comune corrisponderà la differenza in eccesso a favore del legale; nel caso in cui l'importo liquidato dal Giudice fosse superiore a quanto concordemente pattuito, la differenza sarà comunque riconosciuta a favore del medesimo.
8. L'avvocato incaricato comunicherà tempestivamente per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione.
9. Il provvedimento di liquidazione della parcella sarà adottato entro 45 giorni dalla ricezione della stessa al protocollo comunale ed il relativo mandato di pagamento sarà emesso entro i successivi 30 giorni dalla ricezione al protocollo comunale della fattura valida ai fini fiscali. Trascorsi due mesi dall'invio della fattura e senza che gli importi siano stati fondatamente contestati nella congruità secondo la presente convenzione, in caso di mancato o ritardato pagamento, si applica, l'interesse di mora al tasso legale.
10. I termini di cui al precedente punto 9, relativamente alle parcelle presentate oltre il 15 novembre di ciascun anno, sono sospesi sino al 31 dicembre dello stesso anno. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, l'avvocato incaricato assume tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a comunicare entro il termine di sette giorni a comunicare l'IBAN sul quale effettuare i versamenti.
11. Ai fini degli obblighi della trasparenza che incombono sul Comune, l'avvocato incaricato autorizza la pubblicazione del proprio curriculum professionale nell'albo online.
12. L'Amministrazione mette a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
13. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
14. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti.
15. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'incaricato ritenga opportuna la nomina di un procuratore esclusivamente domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, rimanendo unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente il legale qui incaricato. Il relativo compenso resta a carico dell'avvocato incaricato.
16. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
17. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, giusta art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, atteso che le prestazioni qui dedotte sono soggette ad IVA.

Balsorano lì ____ 2017


PER L'AMMINISTRAZIONE
IL SINDACO
Dott.ssa Antonella BUFFONE

L'AVVOCATO INCARICATO

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto:



IL SINDACO

Dott.ssa Antonella BUFFONE




IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco CERASOLI



SI ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio elettronico comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.



Balsorano, li 31 GEN 2018



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Diego Biferi

